



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PER LE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**
(Legge 18.3.1968 n° 337 - art. 9)

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 29 del 17/07/2008

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante in occasione di sagre, fiere, feste tradizionali di singole attrazioni di piccoli complessi di attrazioni, di parchi di divertimento.

Art. 2 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L.337) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) - parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
- b) - parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- c) - parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie.

Rientrano in quest'ultima categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

Sono considerati piccoli complessi un massimo di una grande attrazione, due medie, due piccole; non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli, ecc..

Art. 3 – Elenco aree disponibili – individuazione tipologie di attrazioni – durata della concessione

Il funzionario responsabile con determinazione, sentito l'organo esecutivo e le organizzazioni di categoria, definisce l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento privilegiando le aree localizzate in zone centrali tradizionalmente assegnate e ritenute idonee.

Con la medesima determinazione il funzionario responsabile individua il numero delle attrazioni per tipologia (piccole, medie, grandi) accoglibili in tali aree.

L'elenco è aggiornato d'ufficio e le integrazioni o modifiche vengono inviate per conoscenza alle associazioni di categoria.

Il funzionario responsabile cui compete il rilascio delle concessioni e l'assegnazione del posto, provvederà, sulla base delle aree comunali individuate con succitata determinazione, autorizzando le ditte della tipologia di attrazioni accoglibili secondo l'ordine di graduatoria dell'art. 5.

Qualora l'area individuata e destinata all'installazione di attrazioni accoglibili non venga assegnata per mancanza di richieste da parte di gestori di taluna delle tipologie individuate da determinazione del funzionario responsabile, concorreranno, sulla base dei criteri dell'art. 5, all'assegnazione delle aree disponibili gestori di attrazioni di diversa tipologia, della dimensione comunque adeguata all'area libera, con priorità di assegnazione a quelli le cui attrazioni risultino avere caratteristiche, per specificità (denominazione e requisiti tecnico-costruttivi), diverse dalle altre frequentatrici il

medesimo parco o la medesima manifestazione.

Le concessioni delle aree comunali sono di norma temporanee e per periodi non eccedenti i 30 giorni, eventualmente prorogabili fino a 60 giorni.

Art. 4 - Concessione delle aree e autorizzazione di agibilità

La concessione delle aree per l'installazione delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento, su domanda dei gestori che dovrà pervenire al protocollo dell'ente entro il termine di 90 giorni dalla data di richiesta per l'installazione dell'attrazione.

Le domande dovranno specificare:

- le generalità complete del gestore dell'attrazione da installare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, n. telefono);
- il numero di codice fiscale della ditta individuale o società con indicazione della data e del numero d'iscrizione alla CCIAA;
- la precisa denominazione dell'attrazione (secondo la denominazione di cui all'art. 4 della legge n. 337 del 1968) con l'esatta misura dell'ingombro comprensiva di sporgenze pensili e pedane, con fotografia della stessa;
- il numero delle carovane di abitazione e dei carriaggi;
- il periodo richiesto per la concessione.

Alla domanda **dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:**

- il possesso della licenza d'esercizio d'attività del gestore;
- l'esistenza di una valida assicurazione RCT, specifica per singola attrazione, con indicati gli estremi della stessa, i massimali di copertura e la durata;
- il corretto montaggio dell'attività e la partecipazione del gestore a corso di formazione teorico-pratico legittimante tale dichiarazione;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione della attività a firma di tecnico abilitato (quando richiesta dalla legge);
- risultanza della verifica annuale d'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici ed idraulici, elettrici/elettronici ed ogni altro aspetto rilevante ai fini della privata e pubblica incolumità (risultanze che dovranno essere riportate nel libretto delle attività a cura del gestore);
- la registrazione ed il codice identificativo dell'attività richiesti dal D.M. 18 maggio 2007 che per le nuove attività, purché poste in esercizio dopo il 12/12/2007, dovrà essere dichiarata fin da subito, mentre per quelle già esistenti, purché poste in esercizio prima del 12/12/2007, data di entrata in vigore del D.M., dovrà essere dichiarato entro due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto (12/12/2009).

Il gestore dovrà altresì dichiarare, ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione delle aree:

- l'anzianità di presentazione della domanda continuativa, per la medesima attrazione, negli ultimi 5 anni;
- l'anzianità di frequenza continuativa (minimo 5 anni) a precedente medesima manifestazione (sagra paesana, altro ...) nel corso della quale l'attrazione è stata in esercizio;
- anzianità di frequenza anche saltuaria negli ultimi 5 anni per manifestazione paesana anche diversa dalla sagra nel corso della quale l'attrazione è stata in esercizio;
- L'anzianità di appartenenza alla categoria in base a precedenti autorizzazioni ministeriali e

attuali licenze in esercizio: indicazione della data di rilascio della licenza/registrazione, indicazione data della iscrizione alla CCIAA;

- Anzianità di esercizio con la medesima attrazione.

In caso di decesso del gestore, ed in attesa della licenza di esercizio di attività, il successore produrrà dichiarazione dell'associazione di categoria attestante la presentazione, all'autorità competente, dell'istanza e della documentazione per ottenere la prescritta licenza/registrazione.

La concessione delle aree pubbliche viene fatta secondo stretto ordine di graduatoria, formulata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento (fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3) tenendo conto che non potranno essere rilasciate più concessioni per lo stesso specifico tipo di attrazione denominata ed individuata per particolarità tecnico-costruttive nell'elenco delle attività spettacolari dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante approvato con D.I. del 23.4.1969 e successive integrazioni.

La relativa autorizzazione dovrà indicare il tipo di attrazione e le misure d'ingombro, il gestore/conducente, il periodo di concessione comprensivo del periodo di montaggio smontaggio e quello obbligatorio di esercizio, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e per l'esercizio dell'attrazione.

Art. 5 - Criteri per la formazione delle graduatorie per la concessione delle aree

L'Ufficio, per ogni tipologia di attrazione (piccole, medie, grandi) accoglibile e per ogni specifica manifestazione predispone una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presentazione della domanda continuativa per la medesima attrazione negli ultimi 5 anni **PUNTI 0,5**
- b) anzianità di frequenza continuativa, minimo 5 anni, a precedente medesima manifestazione (sagra paesana, altro...) nel corso della quale l'attrazione è stata in esercizio **PUNTI 10**
- c) anzianità di frequenza non continuativa negli ultimi 5 anni anche per manifestazione diversa dalla sagra paesana nel corso della quale l'attrazione è stata in esercizio **PUNTI 5**
- d) anzianità di appartenenza alla categoria in base a precedenti autorizzazioni ministeriali e attuali licenze in esercizio:
 - per ogni anno di rilascio licenza/registrazione **PUNTI 0,5**
 - per ogni anno d'iscrizione alla CCIAA **PUNTI 0,5**
- e) anzianità di esercizio con la medesima attrazione **PUNTI 0,5**

Periodo antecedente valutabile: massimo 20 anni.

Il computo del punteggio che risulterà più elevato costituirà motivo di precedenza per la concessione per le diverse tipologie d'attrazioni accoglibili, fatta salva l'impossibilità di rilasciare due concessioni per lo stesso specifico tipo di attrazione.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza il gestore che abbia maggiore anzianità di frequenza (art. 5 punti b) e c) e in subordine l'anzianità di residenza regionale.

La partecipazione per rotazione è applicata d'ufficio esclusivamente nel caso in cui il numero delle attrazioni accoglibili sia inferiore al numero dei richiedenti per il quale il punteggio risulti equivalente.

Art. 6 - Rinunce, sostituzioni e cambi

Per sostituzione s'intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente per tipologia specifica; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione con altra di diversa denominazione e caratteristiche tecnico/scientifiche.

Sostituzioni, rinunce e cambi andranno comunicati all'ufficio competente tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di richiesta d'installazione dell'attrazione.

Nel caso in cui il gestore rinunci alla concessione dell'area il funzionario responsabile provvede a nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima tipologia di attrazione o in mancanza di altra tipologia, compatibile per disponibilità di area pubblica, secondo la graduatoria dell'art. 5, con priorità di assegnazione a quelle aventi caratteristiche diverse per tipologia specifica (denominazione e requisiti tecnico costruttivi) dalle altre frequentatrici il parco di divertimento o la manifestazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione o in caso di rinuncia tardiva, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, il gestore verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo.

E' sempre consentiva la sostituzione di un'attrazione con un'altra dello stesso tipo specifico della vecchia attrazione le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia.

Il cambio di attrazione può essere consentito solo quando non debbono essere escluse, anche solo per ragioni di maggiore ingombro, attrazioni già partecipanti. In tali casi il cambio non può essere accolto.

Nell'eventualità che il concessionario di una delle attrazioni dichiara per iscritto di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria di parco a tale attrazione, verrà dall'Amministrazione comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione.

Art. 7- Subentri

In caso di decesso, di donazione, di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda del gestore dell'attrazione il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui all'art. 5 lett. a), b) e c), sarà interamente riconosciuto al subentrante. La sommatoria dei punteggi anzianità di frequenza maturata dal cedente e anzianità di categoria e di esercizio di attrazione maturate dal subentrante, non potrà comunque superare il punteggio totale maturato precedentemente dalla ditta venditrice.

Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con atto notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

Art. 8 – Attività complementari

La concessione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq. 3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui all'art. 5 comma 1 ma installate negli spazi che di volta in volta verranno indicati dal funzionario responsabile ed autorizzati con la concessione principale.

Sono considerate attività complementari i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop corn" e

banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa e saranno inseriti in apposita graduatoria di presenza nel parco.

La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente regolamento.

I titolari delle attività di commercio complementari devono produrre, in allegato alla domanda, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dell'autorizzazione amministrativa di commercio prodotti alimentari del Comune di residenza e lo svolgimento dell'attività esclusivamente nei parchi di divertimento.

Art. 9- Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

Ogni sub concessione, comunque simulata, che abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

Pertanto, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, di proprietà di terzi, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 10 - Rappresentanza

Il titolare gestore dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge.

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio/registrazione, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 11 - Concessioni a Società

La richiesta di concessione da parte di una società, oltre che della documentazione di cui all'art. 4, dovrà essere presentata a nome del legale rappresentante della stessa.

In caso di trasformazione da ditta individuale in società, il punteggio dell'ex titolare viene trasferito ed acquisito al/dal legale rappresentante relativamente ai punti a) b) o c) dell'art. 5.

Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci che risultino in regola con le vigenti disposizioni.

Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio di cui alla lettera b) o c) dell'art.5 è riconosciuto all'ex socio che dimostri quanto segue:

a) esibizione di atto notarile nel quale tutti i restanti ex soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex società.

Il punteggio acquisito dalla società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Art. 12 - Prescrizioni per il gestore l'attrazione

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo su richiesta degli uffici e/o della polizia municipale l'atto concessorio/autorizzatorio e la certificazione in originale comprovante quanto autocertificato ai sensi dell'art. 4;
- b) iniziare l'attività dalla data e fino alla data autorizzata;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione, mantenendo comportamenti collaborativi con gli incaricati del comune;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione;
- e) è consentito l'uso degli apparecchi di diffusione sonora nei limiti previsti dalla legge; è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri)..

In caso di inottemperanza alle disposizioni dell'art. 9 e delle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo.

Art. 13 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per l'occupazione del suolo comunale, si applicano le tariffe previste dal regolamento comunale disciplinante tale materia.

Dell'avvenuto pagamento della tariffa, farà fede la ricevuta, che dovrà sempre essere esibita all'ufficio tributi comunale prima del termine di scadenza della concessione e agli uffici comunali preposti al controllo ogni volta che sarà richiesta.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno due anni con riammissione solo allorquando abbia estinto ogni debito.

Art. 14 - Sistemazione di roulotte e carri attrezzi

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dai funzionari responsabili.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 15 - Revoche ed esclusioni

L'inadempienza all'ottemperanza delle norme del presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del TUEL e l'esclusione dall'assegnazione di qualsiasi area individuata per i successivi due anni.

Art. 16 - Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' obbligo dei concessionari munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17 – Concessioni piccole attrazioni

Per le singole concessioni o per piccoli complessi non costituenti parchi di divertimenti, valgono le norme fissate dagli articoli precedenti in quanto compatibili.

I complessi o le singole attrazioni di cui al presente titolo possono agire rispettivamente non prima di 60 giorni da fiere, sagre ed altre manifestazioni costituenti parchi divertimento tradizionali.

Art. 18- Norme accessorie

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali ed Interministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, lo Statuto e i Regolamenti comunali inerenti la materia.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

In attesa che vengano approvati gli elenchi delle aree da assegnare saranno temporaneamente utilizzate allo scopo aree già consuetudinariamente individuate dagli uffici a tale scopo e considerate accoglibili le tipologie di attrazioni concessionarie dell'ultimo parco divertimento o dell'ultima manifestazione analoga.